



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEI BUONI
PASTO QUALE SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER IL
PERSONALE DEL COMUNE DI RIBERA**

Approvato con atto di Giunta Municipale n. **66** in data **09 MAG. 2023**

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione al personale dipendente di buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa secondo quanto previsto dall'art. 35 del contratto collettivo del 16/11/2022 per il triennio 2019/2021.
2. Il Comune di Ribera, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura, nell'esercizio del proprio autonomo potere decisionale, al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) nei termini prescritti dal presente regolamento l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa.
3. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna della card agli aventi diritto i buoni pasto entrano nella loro piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 2

Condizioni per usufruire del servizio sostitutivo di mensa

1. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - il lavoratore deve essere in servizio;
 - il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 3

Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
2. Possono percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; e', in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base settimanale, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di effettivo lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti. Di norma i rientri pomeridiani per il recupero delle ore mancanti dovranno essere effettuati nella giornata di mercoledì.
4. Il diritto, con i limiti previsti dal presente regolamento, spetta in ogni caso a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario nelle ore pomeridiane, serali o notturne, debitamente autorizzato dal Dirigente di settore di appartenenza, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di effettivo lavoro.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario di almeno n. 8 ore complessive di effettivo lavoro nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora.

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Dirigente di settore di appartenenza.

Art. 4

Dipendenti in missione

1. Per i dipendenti in missione si applica il relativo trattamento per cui non va erogato il buono, tranne nell'ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per la fruizione del pasto e l'orario di missione sia pari ad almeno 8 ore.

Art. 5

Valore, limiti e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato **in € 5,20**.

2. Il buono pasto:

- non è cedibile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;

3. Per esigenze di bilancio non possono essere riconosciuti a ciascun dipendente/dirigente/Segretario nell'arco del medesimo mese solare più di 4 (quattro) buoni pasto.

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la card deteriorata.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti, ai dirigenti viene effettuata dal servizio Risorse Umane bimestralmente entro i primi dieci giorni del mese.

2. I buoni sono spendibili fino al termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

3. Valore, limiti e condizioni previsti dal presente regolamento per usufruire dei buoni pasto si applicano anche a periodi pregressi qualora i buoni pasto non risultino ancora erogati.

Art. 8

Personale di qualifica dirigenziale e Segretario Generale

1. Il Segretario Generale e i Dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni contrattuali vigenti in materia con i limiti prescritti dal presente regolamento.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.